Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 febbraio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 530

LEGGI E DECRETI

1953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1082.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Martino Vescovo Confessore, in frazione Beano del comune di Codroipo (Udine) Pag. 531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1083.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, nella borgata Casale del comune di San Polo d'Enza (Reggio nell'Emilia) . . Pag. 531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1953.
Conferma dell'on. dott. Mario Longhena nella carica di presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1954.
Soppressione dell'Agenzia consolare generale d'Italia in Curitiba (Brasile) . . Pag. 532

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1954.
Soppressione dell'Agenzia consolare in Queenstown ed istituzione di un'Agenzia consolare in Cork (Irlanda). Pag. 532

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1954.
Nomina di un sindaco effettivo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . Pag. 532

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito di ricorso. Pag. 533

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio Pag. 533

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti. Pag. 533
Scioglimento della Società cooperativa di consumo «Macinazione», con sede in Napoli, e nomina del liquidatore. Pag. 533
Avviso di rettifica . . . . Pag. 533

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 533
Revoca di accreditamento di notaio Pag. 533
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 534

Ministero della difesa-Marina: Annullamento di decorazione al valor militare . . . . Pag. 534

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Conferma di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli . . . Pag. 535

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (Elfer), terza emissione . . . . Pag. 535

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1952 . . . . Pag. 535

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami al posto di direttore dell'Opificio delle pietre dure in Firenze (gruppo B, grado 8°) . . . . Pag. 535

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere . . . . Pag. 538

Prefettura di Pesaro e Urbino: Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di medico aggiunto all'Ufficio sanitario di Pesaro . . . . . . Pag. 542

Prefettura di Udine: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine . . . . Pag. 543

Prefettura di Firenze: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze Pag. 544

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 maggio 1953
registrato alla Corte dei conti il 24 *agosto* 1953
registro n. 81 *Presidenza, foglio n.* 313

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BALLOCCI Raul di Luigi e di Dini Giuseppina, da Monte San Savino (Arezzo), classe 1923, sergente allievo ufficiale partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, intrapresa con decisione e con ardimento, forniva chiare prove di iniziativa e di capacità come organizzatore, animatore e comandante di formazione. Più volte ferito in combattimento, sempre era di esempio ai suoi uomini per fermezza e per strenuo coraggio. Con azione instancabile impegnava per più mesi numerose forze tedesche in operazioni di rastrellamento. Particolarmente si distingueva nei combattimenti di Secugnano e di Badia SS. Trinità. — Pratomagno-Casentino, novembre 1943-luglio 1944.

CAFFARATTI Cesare di Giacomo e di Morero Giuseppina, da Bricherasio (Torino), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo combattente della lotta di liberazione si distingueva ripetutamente per decisione e per coraggio ottenendo il comando di un distaccamento di partigiani. Durante un rastrellamento nemico veniva a trovarsi isolato dai suoi uomini. Avrebbe potuto nascondersi e salvarsi ma, animato da alto senso del dovere, cercava invece di farsi strada con la pistola in pugno per dare l'allarme. Uccideva un nemico, ma rimaneva sul terreno gravemente ferito alle gambe. Interrogato e brutalmente seviziato manteneva esemplare contegno; nulla rivelava ed affrontava da prode la morte che gli veniva barbaramente data sul posto. — Bricherasio (Torino), 18 novembre 1944.

CONTRI Alfredo fu Senofonte e fu Beverini Antonietta, da La Spezia, classe 1892, partigiano combattente. — Valoroso combattente della campagna 1915-18, subito dopo l'armistizio, con animosa decisione prendeva le armi nella lotta di liberazione. Organizzatore ed animatore di valore dava vita nella zona di Apuania ad una agguerrita brigata di partigiani e la comandava brillantemente mantenendo, con serrata azione, l'iniziativa della guerriglia in condizioni difficili per terreno e per reazione nemica. Gravemente menomato nella vita durante un bombardamento di artiglierie tedesche, continuava a tenere il comando. Particolarmente si distingueva nell'agosto del 1944 durante feroci rappresaglie effettuate da reparti delle SS germaniche, sbarrando passi montani ed arditamente contrattaccando. Passava, poi, le linee recandosi a conferire a Firenze ed a Roma con i Comandi alleati ed italiani e tornava tra i suoi partigiani nella Lunigiana intensificando ulteriormente l'attività di guerriglia sino alla liberazione di La Spezia, che concludeva prima dell'arrivo delle truppe alleate. — Zona di Apuania-La Spezia, settembre 1943-aprile 1945.

DE MARTIS Mario di Aurelio e di Aromando Teresa, da Sassari, classe 1920, sottotenente A.A., partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, prodigava ogni sua attività nella lotta di liberazione entrando a far parte del Fronte militare della resistenza sorto nella Capitale. Rendeva servizi vivamente apprezzati come organizzatore e come animatore e si distingueva particolarmente, operando in situazione difficile e pericolosa, col raccogliere importanti notizie sulle difese apprestate dai tedeschi in zona di Civitavecchia. Tratto in arresto per delazione, lungamente interrogato e barbaramente seviziato dalle SS germaniche, manteneva fiero ed esemplare contegno ed affrontava da prode la morte nel nome della Patria italiana. — Roma, 3 giugno 1944.

FALCONE Remo di Francesco Saverio e di Ferrante Giovina, da Lanciano (Chieti), classe 1921, soldato di fanteria (parac.), partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione dimostrando di possedere belle capacità come organizzatore e come animatore ed esimie doti di tenacia e di coraggio. Nel corso di un duro combattimento contro forze nemiche di gran lunga superiori, accortosi che parecchi tedeschi andavano spostandosi su di un fianco e tendevano a portarsi sul tergo della propria formazione, con pronta iniziativa e con mirabile audacia si faceva loro incontro sparando allo scoperto. Con il preciso e mirabile fuoco della sua arma e più ancora con l'incertezza e lo sbigottimento conseguenti a tanto ardire, riusciva a fermare i nemici e salvava, così, i suoi. Ferito a morte, decedeva poche ore dopo comportandosi da prode sino all'ultimo respiro. — Lanciano (Chieti), 5-6 ottobre 1943.

LOMBARDINI Jacopo fu Francesco e fu Cusetto Assunta, da Gragnana (Apuania), classe 1892, partigiano combattente (*alla memoria*). — Uomo di cultura e patriota di sicura fede fu, subito dopo l'armistizio, animatore infaticabile della lotta di liberazione nelle Valli del Pellice e della Germanasca, conosciuto ed amato dai giovani che andava ammaestrando nella fede alla Libertà ed alla Patria. Caduto in mani tedesche nel corso di un duro rastrellamento e crudelmente seviziato, manteneva sempre contegno elevato ed esemplare affrontando con cristiana serenità il duro calvario dei campi di concentramento. Barbaramente suppliziato chiudeva l'esistenza nel servizio dei più nobili ideali. — Mathausen (Germania), 24 aprile 1945.

MORI Giuliano fu Giovanni e fu Elliole Giansolati, da La Spezia, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta partigiana più volte si distingueva per coraggio, per tenacia e per slancio ardimentoso. Uomo di punta di una pattuglia in servizio di esplorazione notturna si scontrava improvvisamente con un robusto reparto nemico. Alla intimazione di resa rispondeva col fuoco. Ferito continuava a combattere a lungo fino a che, cadeva da prode sul campo, fronte al nemico. — Zona di Barolo (Cuneo), 3 gennaio 1945.

ORLANDUCCI Guido di Agostino e fu D'Onofrio Domenica, da Napoli, classe 1912, sergente maggiore di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*) — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, prodigava ogni sua attività nella lotta di liberazione entrando a far parte del Fronte militare della resistenza sorto nella Capitale. Rendeva apprezzati servizi nel campo organizzativo e della propaganda ed operando in condizioni di ambiente particolarmente difficili e pericolose raccoglieva importanti notizie di interesse militare dando bella prova di audacia e di capacità. Tratto in arresto per delazione, ripetutamente interrogato e barbaramente seviziato dalle SS germaniche, manteneva fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando, ed affrontava da forte il plotone di esecuzione nel nome d'Italia. — Roma, 3 giugno 1944.

PAITA Alcide di Efisio e di Noiosi Elisa, da Calice al Cornoviglio (La Spezia), classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Diciassettenne combattente della lotta di liberazione forniva ripetute e belle prove di abnegazione, di fede e di coraggio, particolarmente distinguendosi in combattimento a i Casoni ed alla Foce di Borseda. Caduto, insieme ad alcuni compagni, in una imboscata tesa dai tedeschi, dopo strenua lotta e dopo di esser stato seriamente ferito, pur continuando a combattere, veniva fatto prigioniero. Minacce e lusinghe non valevano a fargli tradire la Causa della libertà e, condotto dinanzi alla forca, affrontava con esemplare fermezza la morte nel nome d'Italia. — La Spezia, 13 febbraio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ACCARDO Raffaele di Antonio e di Nastro Giuseppina, da Torre del Greco (Napoli), classe 1922, soldato di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Buon combattente della lotta di liberazione, già distintosi per entusiastica dedizione alla Causa, per coraggio e per tenacia; scontratosi insieme a pochi compagni, con un reparto nemico di gran lunga superiore per forze ed armamento, accettava animosamente la lotta, si batteva con eroica tenacia sino all'esaurimento delle munizioni e cadeva da prode sul campo. — Zona di Possiasco (Torino), 22 aprile 1944.

GRANDIS Ezio di Giuseppe e di Pagliari Cleofe, da La Spezia, classe 1923, sergente di fanteria (granatieri), partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione dimostrandosi combattente ardito e comandante capace e deciso. Particolarmente si distingueva nella difesa di Brugnato. Nel corso di un duro rastrellamento, condotto dai tedeschi con ingenti forze, dopo essersi battuto strenuamente, cadeva in mani nemiche. Duramente seviziato manteneva contegno fiero ed esemplare e, nel nome d'Italia, affrontava da prode il plotone di esecuzione. — Chiappa (La Spezia), 3 febbraio 1945.

TESSORE Luigi di Battista e di Galletto Clelia, da Marsiglia, classe 1922, soldato (carrista) partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta partigiana si segnalava in numerose circostanze per slancio generoso, per tenacia, per coraggio e particolarmente si distingueva negli scontri di Perosa Argentina e nella Valle Germanasca, alla Gianna ed a Ponte Rant. Offertosi volontario per ardita impresa da effettuare nell'interno della città di Pinerolo, cadeva per delazione in mani nemiche ed affrontava da valoroso la morte per gli ideali di Libertà e di Patria. — Pinerolo, 19 gennaio 1945.

TIBALDI Francesco fu Giovanni e di Tommasini Maria, da Cellole (Napoli), classe 1894, maresciallo maggiore di cavalleria, partigiano combattente. — Combattente delle campagne 1915-18 e 1940-43, subito dopo l'armistizio, con fedeltà ed ardimento, intraprendeva tra i primi la lotta di liberazione dimostrando di possedere belle doti di animatore, di organizzatore e di comandante e doti esemplari di tenacia e di coraggio. Particolarmente si distingueva nel dicembre del 1944, organizzando e conducendo a buon fine la difesa dell'alta Val Mayra. — Val Mayra, ottobre 1943-aprile 1945.

TONELLI Giorgio di Duilio e di Macione Ernesta, da Follo (La Spezia), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nella lotta di liberazione forniva ripetute prove di ardire, distinguendosi in combattimento e fornendo apprezzati servizi. Alla testa di alcuni partigiani si scontrava con forze nemiche di molto superiori, e con generosa decisione, si sacrificava per coprire la ritirata dei suoi uomini, combattendo con strenuo valore e sino all'ultimo respiro. — Piana di Battola (La Spezia), 31 dicembre 1944.

URANO Giulio di Giovanni e di Cogno Caterina, da Baldissero, classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta partigiana, provato nello espletamento di pericolose missioni e distinto per tenacia e per coraggio, chiedeva volontariamente di partecipare ad una ardita azione di guerra e dopo avere, una volta di più, dimostrato le sue belle doti di valore, cadeva da prode sul campo. — Fornace di Monforte (Cuneo), 27 febbraio 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

MATTINA Nicolò di Giuseppe e fu Turco Francesca, da Agrigento, classe 1924, soldato, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, animosamente intrapresa sino dagli inizi, dava ripetute prove di tenacia, di iniziativa e di coraggio, sempre essendo di esempio ai compagni per entusiastica dedizione alla Causa. — Zona di Vicenza e di Verona, ottobre 1943-aprile 1945.

TERRIBILE Giovanni di Sisto e di Borsi Carolina, da Rocchetta Vara (La Spezia), classe 1924, soldato, partigiano combattente. — Capoguardia di una formazione partigiana dimostrava di possedere belle doti di tenacia e di coraggio segnalandosi per il bel comportamento tenuto nei combattimenti di Casoni e di Foce di Borseda. Particolarmente si distingueva coadiuvando valorosamente il proprio comandante di compagnia in un ardito e riuscito contrattacco. — Zona di La Spezia, 1° gennaio 1944-25 aprile 1945.

(6150)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1082.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Martino Vescovo Confessore, in frazione Beano del comune di Codroipo (Udine).

N. 1082. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 3 marzo 1952, integrato con postilla 5 marzo 1953 e con dichiarazioni 5 marzo e 7 settembre 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Martino Vescovo Confessore, in frazione Beano del comune di Codroipo (Udine) intendendosi il Beneficio parrocchiale autorizzato ad accettare l'eredità Pasian Maria, costituita da alcuni appezzamenti di terreno e da un fabbricato, valutati complessivamente L. 1.200.000

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 95. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1083.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, nella borgata Casale del comune di San Polo d'Enza (Reggio nell'Emilia).

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio nell'Emilia in data 22 novembre 1948, integrato con postille 20 ottobre 1952, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, nella borgata Casale del comune di San Polo d'Enza (Reggio nell'Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 96. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1953.

Conferma dell'on. dott. Mario Longhena nella carica di presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificat con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il precedente proprio decreto in data 12 luglio 1949, con il quale è stato provveduto alla nomina

per un quadriennio dell'on. dott. Mario Longhena a presidente generale della detta Associazione, con decorrenza dal giorno 15 dello stesso mese;

Considerata la convenienza di confermare nella carica l'attuale presidente generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

L'on. dott. Mario Longhena è confermato nella carica di presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, con decorrenza dal 15 luglio 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 360

(809)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1954.

Soppressione dell'Agenzia consolare generale d'Italia in Curitiba (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Santa Mariana, alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Curitiba (Brasile) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1954

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1954
Registro n. 49 Esteri, foglio n. 110. — BARNABA

(811)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1954.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Queenstown ed istituzione di un'Agenzia consolare in Cork (Irlanda).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Queenstown, alle dipendenze della Cancelleria consolare della Legazione d'Italia in Dublino (Irlanda) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita un'Agenzia consolare in Cork, alle dipendenze della Cancelleria consolare della Legazione d'Italia in Dublino (Irlanda).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1954

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1954
Registro n. 49, foglio n. 192. — BARNABA

(812)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1954.

Nomina di un sindaco effettivo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, con sede in Roma, approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

Visti i propri precedenti decreti in data 27 dicembre 1950 e 31 maggio 1952, con cui fu rispettivamente disposta e confermata la nomina del dott. Cesare Gra, ispettore generale del Tesoro, a sindaco effettivo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Cesare Gra, si rende necessaria la nomina di altro funzionario del Ministero del tesoro alla carica di sindaco effettivo del Consorzio stesso;

Vista l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Carmelo Comes, ispettore superiore del Tesoro, è nominato sindaco effettivo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1954

Il Ministro: GAVA

(810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 8, foglio n. 342, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Filoteo Carosella, geometra straordinario del Municipio di Tripoli, avverso il provvedimento del Ministero dell'Africa Italiana di cui alla nota 24 luglio 1952, n. 011/6028/1754.

(723)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sotto indicato notaio viene dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto della data in esso indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Di Marco Nicola, residente nel comune di Bisenti, distretto notarile di Teramo, il 4 febbraio 1954.

(800)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 novembre 1953, i poteri conferiti al dottor Vito Berardi, commissario della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, con sede in Treporti, sono stati prorogati dal 31 ottobre 1953 al 31 maggio 1954.

(764)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Macinazione », con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 febbraio 1954, la Società cooperativa di consumo « Macinazione », con sede in Napoli, costituita con rogito notaio Giuseppe De Luca, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Vincenzo De Luca.

(722)

Avviso di rettifica

Il decreto Ministeriale 10 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1954, n. 14, concernente varianti alle Tabelle dal n. 17 al n. 28 e n. 41 in relazione all'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, recante modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, viene rettificato come appresso:

Tabella n. 22: Età dell'infortunato 35 età del figlio minorenne 13: in luogo di 2,694 leggasi 2,674.

Tabella n. 23: Età dell'infortunato 35 età del figlio minorenne 7: in luogo di 6,667 leggasi 6,677.

Tabella n. 26: Età dell'infortunato 75 età del figlio minorenne 11 in luogo di 3,152 leggasi 3,142.

(801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 febbraio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,82	645,75
» Firenze	624,81	645 —
» Genova	624,80	646 —
» Milano	624,83	645,75
» Napoli	624,75	645,80
» Palermo	—	—
» Roma	624,83	645,875
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,82	646,50

Media dei titoli del 19 febbraio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,875
Id 3,50 % 1902	59,30
Id. 3 % lordo	79,40
Id 5 % 1935	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	80,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,475
Id 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 febbraio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit. 624,83
1 dollaro canadese	» 645,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 9 corrente, a seguito del collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico presso l'Intendenza di finanza di Napoli, già conferito, col decreto Ministeriale 28 ottobre 1947, al notaio dott. Sanseverino Roberto fu Enrico, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 9 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(782)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª pubblicazione). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	67247	1.625 —	Levi *Maggiorina detta Rina* fu Leone, moglie di Pavia *Ottavio* fu Gherson, dom. a Milano, vincolata per dote.	Levi *Estella Maggiorina* fu Leone, moglie di Pavia *Salomone Ottavio* fu Gherson, dom. a Milano, vincolata per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	788518	875 —	Canale Catterina fu Giuseppe, moglie di Castellini *Camillo* fu Antonio, dom. a Sestri Levante (Genova), vincolata per dote.	Canale Catterina fu Giuseppe, moglie di Castellini *Giuseppe Camillo*, ecc., come contro.
Id.	790170	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	213498	1.120 —	Landi *Maria* del vivente *Pompeo Silvestro* nubile, dom. in Milano, vincolata per dote.	Landi *Celeste Maria di Silvestro*, ecc. come contro.
Id.	805038	490 —	*Troglia* Giovanni fu Stefano, dom. a Castellamonte (Torino).	*Troja* Giovanni fu Stefano, dom. a Castellamonte (Torino).
P. R. 3,50 % (1934)	197069	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	1318	9.950 —	Lodi Cusani Emma fu Cesare, moglie di Annovazzi *Piero*, dom. in Genova, vincolata per dote.	Lodi Cusani Emma fu Cesare, moglie di Annovazzi *Giuseppe Piero*, dom. in Genova, vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	515101	35 —	Rivotella *Carsilla* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Rivotella Francesca* di Pietro, minore, ecc. contro.
Id.	561397	875 —	*Rivoltella Tersilla* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Rivotella* Francesca di Pietro, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 febbraio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

(704)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 456, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del sergente segnalatore Di Mare Giovanni di Sebastiano e di Daniele Concetta, nato ad Augusta il 20 novembre 1919, matricola n. 50571-Siracusa, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti), effettuato dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 4 aprile 1945;

Considerato che con regio decreto in data 5 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1943, registro n. 11 Marina, foglio n. 443, per lo stesso fatto d'armi, è stata sanzionata a favore del militare sopraindicato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti), concessa dal Capo di Stato Maggiore della Marina, con determinazione 26 aprile 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il sergente segnalatore Di Mare Giovanni di Sebastiano e di Daniele Concetta, nato ad Augusta il 20 novembre 1919, matricola n. 50571-Siracusa, il decreto Presidenziale in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 456, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo » concessa con determinazione 4 aprile 1945, dal Capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1953
Registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 57. — CESARI

(506)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948 e 14 giugno 1949;

Dispone:

I signori dott. Mario Placella e prof. dott. Salvatore Sassi sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, e resteranno in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1953.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(850)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (Elfer), terza emissione.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1954, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni riguardanti le obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », terza emissione:

1) Estrazione a sorte di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 400 a ciascuna delle 25 serie di obbligazioni che compongono la Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », terza emissione.

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », terza emissione, di:

n.	11.275	titoli di	10	obbligazioni
»	2.400	» »	25	»
»	3.725	» »	50	»
»	8.850	» »	100	»
»	900	» »	1000	»

in totale n. 27.150 titoli rappresentanti, complessivamente, n. 2.144.000 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.072.000.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il presidente: G. B. BOERI

(837)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 27 novembre 1953, n. 340.3.89/12464, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Verona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Vincenzo Gasdia, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Vincenzo Gasdia è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Antonio But.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 gennaio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(819)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami al posto di direttore dell'Opificio delle pietre dure in Firenze (gruppo B, grado 8°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regolamento dell'Opificio delle pietre dure in Firenze, approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 612;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di un concorso al posto di direttore dell'Opificio delle pietre dure di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami al posto di direttore dell'Opificio delle pietre dure in Firenze (gruppo *B*, grado 8°).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico o la licenza di un istituto d'arte o altro titolo equipollente.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di terrorismo ad opera di bande slave, per le vedove dei caduti nell'ultima guerra e per la lotta di liberazione e delle vedove degli irreperibili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *a*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), a norma dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

c) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti devono riferirsi alla data del presente decreto e, fermo restando il limite massimo di età di anni 45, sono elevati:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data predetta.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre, i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari, nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - U.C.S.) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse i candidati dovranno indicare:

a) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

b) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

I titoli preferenziali in caso di parità di risultati, acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande, possono essere presentati non oltre il giorno di svolgimento della prova orale da parte dei candidati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati di un elenco in doppia copia:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

b) originale o copia autentica del titolo di studio;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

g) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

h) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa) in bollo per il primo foglio e successivi, o foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, in bollo, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta da bollo con la legalizzazione prescritta;

i) stato di famiglia, su carta da bollo.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i quali comprovino tale loro qualità con il certificato di cui alla lettera *l*) sono tenuti a presentare solo l'atto di nascita, il titolo di studio e il certificato di stato militare.

Coloro che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo sono tenuti alla presentazione solo del titolo di studio e del certificato di stato militare, nonchè dell'attestato comprovante la loro qualità di dipendenti di ruolo (documento *l*)

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

I documenti di cui alla lettera *h*) (militari) nonchè la dichiarazione integrativa di cui al successivo art. 6, n. 4, possono essere prodotti anche dopo il termine di presentazione delle domande, ma non oltre la data della prova orale, purchè entro il termine predetto il concorrente presenti la ricevuta della richiesta avanzata all'autorità militare o comunale.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta da bollo dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare 1937, in carta da bollo;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 222860/od. dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta da bollo, dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove, non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 in carta da bollo;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Art. 7.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni o legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli aventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

A) una prova grafica consistente in un progetto di completamento o restauro di un'opera in pietra, corredato di una relazione illustrativa;

B) una prova orale consistente in:

1) una discussione sulla prova grafica eseguita dal concorrente;

2) interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) storia dell'architettura dell'età romana in poi, con particolari riferimenti agli elementi decorativi;

b) caratteristiche e dati merceologici delle pietre dure, tecniche e procedimenti di lavoro di esse, tempi e costi di lavorazione; impiego di pietre dure nel passato; procedimenti di restauro di musaici, di sculture e di parti architettoniche;

c) leggi e regolamenti relativi alla tutela delle cose di antichità e d'arte.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato, si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alla prova grafica nel giorno e nel luogo che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nella prova grafica abbiano riportato almeno sette decimi. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi. La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti della prova grafica.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con un successivo decreto.

La graduatoria di merito dei concorrenti sarà formata secondo l'ordine del punteggio.

Nella nomina a parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 21 luglio 1947, n. 800 e loro modificazioni.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Il vincitore sarà assunto in prova per i primi sei mesi, trascorsi i quali, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, potrà essere nominato in ruolo, ovvero licenziato senza diritto ad indennizzo e salva la facoltà del Consiglio predetto, di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1953
Registro n. 47, *foglio n.* 102

(787)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 9108/12106-2-16 in data 20 giugno 1951, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, fra l'altro, un concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale, od in ingegneria chimica, conseguito nelle Università o negli Istituti equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione personale miniere), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tale caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità accademica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia, i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero

dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1946;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e categorie assimilate;

n) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

o) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

p) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) a *p*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati cotemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2 primo comma.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma di laurea dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale e dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami e nell'esame di laurea, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio », (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100 con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, l'interessato dovrà precisarne gli estremi di rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 7, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data *non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto*, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, *dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a* procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino *gli estremi del provvedimento di assunzione in ser*vizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimiliati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, *inoltre*, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o colletive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alla prova orale possono produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A*, nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte delle quali due a carattere pratico ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema relativo ad un argomento di chimica analitica o industriale.

Prove pratiche (con relazioni scritte):

1) analisi chimica qualitativa di una miscela di sostanze inorganiche;

2) analisi chimica quantitativa concernente la separazione e determinazione di due elementi.

Prova orale:

Oltre che sulla discussione dell'elaborato della prova scritta e delle relazioni sulle prove pratiche, la prova orale verterà sulle seguenti materie:

chimica generale, inorganica ed analitica;

descrizione delle rocce e dei minerali più importanti e loro utilizzazione industriale;

lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato (traduzione di un brano di argomento chimico);

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere presidente;

b) dall'ispettore generale direttore del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da un chimico capo di 1ª classe del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

e) da un professore di Università o di Istituto equiparato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Per le prove pratiche la Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e nelle prove pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del Servizio chimico del Corpo delle miniere e conseguirà la nomina a chimico aggiunto, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non riconosciuto idoneo, verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità. Egli sarà destinato al Servizio chimico.

Al vincitore che conseguirà la nomina a chimico aggiunto in prova, sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1954
Registro n. 4, foglio n. 289.

(784)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di medico aggiunto all'Ufficio sanitario di Pesaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico aggiunto all'Ufficio sanitario di Pesaro;

Riconosciuta la regolarità dello svolgimento delle operazioni del concorso;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento del posto di medico aggiunto all'Ufficio sanitario di Pesaro, così come formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Sassetti dott. Ugo . . . punti 152,235 su 200
2. Vecchi dott. Alfio » 136,350 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Pesaro.

Pesaro, addì 23 gennaio 1954

Il prefetto LORÈ

(831)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 15585/Vet. in data 31 maggio 1953, con cui venne bandito il concorso per titoli ed esami per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1952;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso ed il verbale 20 dicembre 1953 con la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa indicato:

N.	Candidato	Punti
1.	Bisazza Vincenzo	punti 61,032
2.	Gaspardis Davide	» 56,853
3.	Vidale Arnaldo	» 56,448
4.	Trevisan Giorgio	» 55,694
5.	Fanzio Bruno	» 55,651
6.	Margarita Ettore	» 55,464
7.	Nogarin Sergio	» 55,231
8.	Baici Francesco	» 54,914
9.	Clemente Ivo	» 53,478
10.	Paita Carlo	» 53,091
11.	Della Savia Mario	» 52,963
12.	Potocco Gio Batta	» 52,832
13.	Ravignani Gianfranco	» 52,505
14.	Facchin Mario	» 52,484
15.	Toso Angelico	» 52,340
16.	Mirabelli Alessandro	» 52,126
17.	Pellegrino Lucio	» 52,122
18	Paglini Gino	» 51,921
19.	Ciberti Alessandro	» 51,522
20.	Pessa Francis	» 51,323
21.	Del Campo Enrico	» 51,202
22.	Gorreri Anselmo	» 51,074
23.	Picotti Antonio	» 50,766
24.	Dall'Asta Floriano	» 50,510
25.	Tibaldi Tonino	» 50,491
26.	Donada Realdo	» 50,475
27.	Mattei Renzo	» 50,433
28.	Marchesi Raffaele	» 50.166
29.	Rugo Luigi	» 50,159
30.	Viola Carlo	» 49,783
31.	Sicheri Rubano	» 49,758
32.	Mulioni Girolamo	» 49,742
33	Comelli Dino	» 49,533
34.	Pozio Emilio	» 49,345
35.	De Pollo Vinicio	» 49.303
36.	Fabrici Giovanni	» 49,201
37	Andreani Venanzio	» 49,149
38	Mutinelli Francesco	» 49,109
39	Palombella Nicola	» 49,074
40	Invernizzi Franco	» 49,022
41	Zaccaria Francesco	» 48,974
42.	Tomeo Giorgio	» 48,800
43	Cargnelutti Giovanni	» 48,792
44	Vida Luigi	» 48.763
45.	Vasi Salvatore	» 48,708
46	Borgnolo Carlo	» 48,684
47	Ianni Mariano	» 48,450
48	De Francesco Carlo	» 48,376
49	Bonapace Guerrino	» 48,221
50.	Boni Gianantonio	» 48.132
51.	Marzona Mario	» 48,121
52.	Galante Giovanni	» 48,088
53.	Lanti Angelo	» 48,064
54.	Salino Achille	» 48,042
55.	Larice Giovanni	» 48,026
56.	Moneghini Achille	» 48 —
57.	Morello Giuseppe	» 47,969
58.	Bressan Antonio	» 47,840
59.	Nibrant Guido	» 47,832
60.	Piolanti Remo	» 47.675
61.	Bellotto Carmido	» 47,670
62.	Pigato Ettore	» 47,622
63.	Trappan Francesco	punti 47,537
64.	Murgia Enrico	» 47,530
65.	Corazzola Silvio	» 47,518
66.	Pellegrini Giacomino	» 47,506
67.	Lollo Bernardo	» 47,442
68.	Gregorio Giuseppe	» 47,428
69.	Barbero Carlo Ennio	» 47,365
70.	Toneatto Italo	» 47,172
71.	Banchieri Albino	» 47,042
72.	Mari Luciano	» 46,939
73.	Mosca Guido	» 46,700
74.	Codicè Giuseppe	» 46,680
75.	Bacca Camillo	» 46,606
76.	Cossutti Bruno	» 46,453
77.	Andres Andrea	» 46,440
78.	Costa Luciano	» 46,383
79.	Bedogni Domenico	» 46,132
80.	Pollini Arturo	» 46,100
81.	Angelini Cirillo	» 45,979
82.	Dalsass Giorgio	» 45,874
83.	Fonzo Ciro	» 45,833
84.	Sangalli Gianluigi	» 45,832
85.	Andreotti Roberto	» 45,500
86.	Ciraolo Giovanni	» 45,400
87.	Tomatis Costanzo	» 45,075
88.	Bortolussi Giuseppe	» 45,032
89.	Marino Giuseppe	» 45 —
90.	Pareschi Cesare	» 44,750
91.	Corradini Gherardo	» 44,700
92.	Iaiza Franco	» 44,422
93.	Dal Santo Fausto	» 44,200
94.	Cappelletti Giancarlo	» 43,685
95.	Ambrosini Silvio	» 43,448
96.	Angeli Aldo	» 43,216
97.	Craighero Italo	» 43,141
98.	Paladino Vincenzo	» 42,500
99.	Bartali Erasmo	» 42,451
100.	Biagini Franco	» 41,983
101.	Kaucic Dalibor	» 41,700
102.	Angelilli Stefano	» 41,088
103.	Tufano Giovanni	» 40,950
104.	Bernardis Venizio	» 40,083
105.	Ottaviani Ugo	» 39,784

Udine, addì 29 gennaio 1954

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 5700/Vet. in data 29 gennaio 1954, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 15585 Vet. del 31 maggio 1953;

Viste le domande dei concorrenti da cui risultano le sedi richieste da ciascuno in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte veterinarie comunali o consorziali a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bisazza dott. Vincenzo: sede consorziale di Porcia;
2) Gaspardis dott. Davide: sede consorziale di Aiello;
3) Vidale dott. Arnaldo: sede consorziale di Tarcento;
4) Trevisan dott. Giorgio: sede consorziale di Cordenons;
5) Fanzio dott. Bruno: sede consorziale di Prata di Pordenone;
6) Margarita dott. Ettore: sede consorziale di Chions;
7) Nogarin dott. Sergio: sede consorziale di Montereale Cellina;
8) Baici dott. Francesco: sede consorziale di Pontebba.

Udine, addì 29 gennaio 1954

Il prefetto: MENEGHINI

(708)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il decreto n. 79008 del 2 gennaio 1954, con il quale il dott. Antonino Ciafardini veniva nominato titolare della condotta medica di Mosciano in comune di Scandicci;

Considerato che il precitato sanitario, come da comunicazione del 19 gennaio 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Alberto Cipollaro, 21° classificato, ha chiesto la condotta di Mosciano, in comune di Scandicci;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 79008 del 2 febbraio 1954, il dott. Alberto Cipollaro, domiciliato a Settignano (Firenze), via Gabriele D'Annunzio n. 250, è dichiarato vincitore della condotta di Mosciano in comune di Scandicci.

Il sindaco di Scandicci è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 25 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57070 del 29 ottobre 1953, con il quale il dott. Ferdinando Caramazza veniva nominato titolare della condotta medica di Reggello, frazione Cancelli;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione dell'8 gennaio 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha accettato la condotta di Vico d'Elsa ed ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Rocchini Raniero, 40° classificato, ha chiesto la condotta di Reggello, frazione Cancelli;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57070 del 29 ottobre 1953, il dott. Rocchini Raniero, domiciliato a Trevignano di Acquapendente (Viterbo), è dichiarato vincitore della condotta di Reggello, frazione Cancelli.

Il sindaco di Reggello è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 27 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 74149 del 20 gennaio 1954, con il quale il dott. Raniero Rocchini veniva nominato titolare della condotta medica di Greve, frazione San Polo;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione dell'8 gennaio 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha accettato altra condotta e devesi, pertanto, ritenere rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Sergio Cattini, 46° classificato, ha chiesto la condotta di Greve, frazione San Polo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 74149 del 20 gennaio 1954, il dott. Sergio Cattini, domiciliato a Cerreto Guidi, via Bassa n. 110, è dichiarato vincitore della condotta di Greve, frazione San Polo.

Il sindaco di Greve è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 27 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 72372 dell'8 gennaio 1954, con il quale il dott. Alberto Cipollaro veniva nominato titolare della condotta medica di Calenzano, frazione Carraia;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 20 gennaio 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Adolfo Zazzeri, 23° classificato, ha chiesto la condotta di Calenzano, frazione Carraia;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 72372 dell'8 gennaio 1954, il dott. Adolfo Zazzeri, domiciliato a Fucecchio, frazione Galleno, è dichiarato vincitore della condotta di Calenzano, frazione Carraia.

Il sindaco di Calenzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 27 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 70230 del 29 dicembre 1953, con il quale il dott. Zeno Bocci veniva nominato titolare della condotta medica di Fiesole, primo distretto;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 27 gennaio 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Aglietti Alfredo, 7° classificato, ha chiesto la condotta di Fiesole, primo distretto;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 70230 del 29 dicembre 1953, il dott. Alfredo Aglietti, domiciliato a Terranova Bracciolini (Arezzo), è dichiarato vincitore della condotta di Fiesole, primo distretto.

Il sindaco di Fiesole è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 29 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

(710)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.